



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Sezione: **Situazioni giuridiche soggettive** – Vita privata e familiare – Vita privata come intimità – *Conoscenza delle proprie origini*

Titolo: *Diacronia dello sviluppo giurisprudenziale e legislativo della disciplina sul parto anonimo e sulla conoscenza dei propri veri natali*

Autore: **SABRINA VANNUCCINI**

Sentenze di riferimento: Corte Costituzionale, sentenza del 25 novembre 2005, n. 425
Corte europea dei diritti dell’uomo, *Godelli c. Italia*, sentenza del 25 dicembre 2012, ricorso n. 33783/09
Corte Costituzionale, sentenza del 18 novembre 2013, n. 278
Corte di Cassazione, sentenza del 21 luglio 2016, n. 15024
Corte di Cassazione, sentenza del 9 novembre 2016, n. 22838
Corte di Cassazione, sentenza del 25 gennaio 2017, n. 1946

Parametro convenzionale: Art. 8 CEDU

Parole chiave: diritto al rispetto della vita privata e familiare; diritto all’identità personale; diritto all’anonimato; obblighi positivi dello Stato.

“Nescire autem quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum. Quid enim est aetas hominis, nisi eā memoriā rerum veterum cum superiorum aetate contexitur?”

(Marcus Tullius Cicero, *Orator*)



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Abstract

This paper deals with the interaction of two potentially competing rights, and the ways in which they can be balanced against each other: the right of the mother to remain anonymous after giving birth, without recording her name on the child’s birth certificate, and the right of the newborn to know his/her parentage, i.e. his/her biological family, ascendance and conditions of birth, as an integral part of the right to an identity.

The evolution of the regulation of anonymous birth – from the blind preference to the person who wishes to keep her identity secret (with the consequence that the right of the person abandoned at birth to find his/her origins is entirely neglected and forgotten) to the recognition that the problematic issue does not lie in the mother’s right to anonymity per se, but rather in its irreversible nature, and to the progress on the implementation of the child’s right to knowledge of his/her personal history (and similar right to knowledge on the side of the mother who desires to initiate a search for her child) – is studied through a diachronic analysis of the judicial and legislative development on this matter in the Italian Legal System.

1. *Haec est quaestio*

«*Quin sic attendite, iudices. Nempe haec est quaestio*»¹: diritto della gestante/madre di anonimizzare la propria figura o diritto del nascituro/nato a sapere delle proprie origini.

Armonizzare interessi contrapposti è definibile come funzione costitutiva del diritto, la quale investe i giudici di un delicato compito qualora due situazioni esplicitamente protette dalla legge siano, pur tuttavia, tra loro in opposizione. Ecco, dunque, che la surriferita confliggenza dicotomica diviene occasione per riflettere se sussista la possibilità che essa sia sanata perseguendo la concomitante tutela dei predetti diritti *prima facie* incompatibili.

¹ Locuzione latina tratta da Marcus Tullius Cicero, *Pro T. Annio Milone Oratio*, 79.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Siffatto dubbio di amletica irrisolutezza incarna lo *spiritus rector* della presente esposizione, che intende ripercorrere i segmenti salienti di una questione sensibilissima e tuttora attualissima – quella, appunto, del confine tra diritto della partoriente alla segretezza e diritto del figlio alla conoscenza – mostrandone caratteri di innegabile interesse, cui sono connaturate precipue implicazioni di stampo giuridico e psicologico, in cui confluiscono elementi di ordine antropologico, su cui si aprono considerazioni di natura etico-morale nonché pratica, e che conserva un costante contatto con l’evolversi del sentire collettivo assumendo la connotazione di tematica sociale.

S’inserisce qui, preziosamente, la celebre citazione latina tratta dall’*Orator* ciceroniano posta in epigrafe a tale contributo, la quale appalesa una grande venerazione per la storia, traducendosi nell’invito ad apprendere e approfondire questa disciplina per divenire persone mature e coscienti di sé. L’ignoranza del passato costituisce una limitazione mentale che non consente di progettare il futuro: diversamente espresso, non attingere dal passato equivale a rimanere all’infanzia della conoscenza.

Come segnala l’etimologia stessa del termine (dal latino *historia*, dal greco ἱστορία, che letteralmente significa «ricerca, indagine, cognizione»), l’obiettivo – o l’ideale, che dir si voglia – della storia è la «ricerca della verità», attraverso un’indagine critica, su fatti e avvenimenti umani accaduti nei tempi passati.

Parimenti, cos’è che sostenta il viaggio di ritorno alle proprie radici, il viaggio nella propria storia biografica da parte del figlio di genitori sconosciuti, se non il costante anelito alla «ricerca della verità» sulla propria origine fino a quel momento non nota, se non il desiderio di sapere intimamente innestato nella mente e nel cuore, per mettere ordine tra frammenti di vita che appaiono come tessere incomplete e sparse del proprio racconto esistenziale mai del tutto scritto?²

² Cfr. S. VANNUCCINI, *Roma-Strasburgo-Roma. Il viaggio del «figlio di ignoti» alla scoperta della verità sulla propria ascendenza*, in *Com. int.*, n. 3, 2017, pp. 369-395.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Riducendo, quindi, a parafrasi l’esatta latitudine delle parole di Marcus Tullius Cicero, potrebbe dirsi che non sapere che cosa sia accaduto dopo l’evento biologico della propria nascita, nel periodo pre-adozione, sarebbe come restare per sempre nel dolore del vuoto originario e dell’incompletezza identitaria. Come può, difatti, un uomo sviluppare e raggiungere una compiuta identità personale se la sua vita non è intessuta con la conoscenza dei propri elementi genealogici tramite i registri della propria storia individuale e familiare?³

2. *In statu quo ante*

Il lemma “origine” ha un rapporto di sinonimia con “principio”, inizio di una storia evolutiva.

Per il figlio non riconosciuto alla nascita comporre il proemio del proprio personale romanzo di vita non significa ripensare a tutte le notizie che riguardano la propria venuta al mondo, che riguardano se stesso – cioè colui del quale dovrebbe conoscere di più sotto il profilo storico – e il proprio vissuto di memorie, sentimenti e significati ascrivibili al nucleo familiare di origine perché non sono in suo possesso, bensì intraprendere un lungo percorso di ricerca delle informazioni su ciò che è accaduto *in illo tempore*, della propria storia biologica così da riempire il vuoto dei ricordi,

³ I risultati empirici di studi di psico-pedagogia e di analisi sociologiche sono concordi nel rilevare la speciale incidenza che sul comportamento del singolo e sull’intera società rivestono l’*imprinting* e il vissuto a partire dal concepimento sino agli iniziali anni di vita. Sapere della propria storia e della propria memoria, di cui è parte integrante l’acquisizione della consapevolezza di un’origine “altra” rispetto al nucleo familiare di adozione, è valutato come un momento fondamentale per garantire un adeguato sviluppo psicologico della persona, in cui trovi appagamento quel naturale sentimento di appartenenza alla propria linea di discendenza biologica. La possibilità di apprendere quale sia la propria famiglia originaria, in quale ambiente si è nati, e di accostarsi alle ragioni che hanno reso necessaria l’adozione, rappresenta un’esplicazione del diritto alla (ri-costruzione della) propria identità – con la quale non può non intendersi la vita nella propria interezza –, del diritto alla ricerca di un’individualità “distinta” dalla famiglia adottiva, di quel pezzo mancante che possa consentire al figlio che ha vissuto la dolorosa circostanza dell’abbandono di sentirsi finalmente completo, ricongiungendosi al proprio passato. Cfr.: M. LILLI, *Le adozioni. Dal diritto alla riservatezza a quello di conoscere le proprie origini*, 2018, consultabile online su www.sociologiacontemporanea.it; F. RAUSO, *Identità personale e conoscenza delle proprie origini. Dimensione giuridica, aspetti etici, implicazioni sociali*, in *Heliopolis. Culture Civiltà Politica*, n. 1, 2018, pp. 37-47.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

partendo da un abbandono e da quell’invisibile lacerazione che esso ha causato, acquisire progressivamente consapevolezza del proprio strappo originario ed elaborare il trauma della perdita primaria⁴.

Ebbene, se il confronto con le proprie radici è un processo che accompagna l’individuo per l’intero arco dell’esistenza e risponde a un’esigenza di interezza della propria personalità al fine di superare quel senso di manchevolezza e di imperfezione, nondimeno la necessità realizzativa di natura “ontologica” di risalire alle generalità dei procreatori naturali si è posta *ab ovo* in collisione con un assetto normativo che, improntato all’assoluta salvaguardia del fondamentale diritto al riserbo di tutti i protagonisti del legame adottivo, ha inteso contenere entro parametri rigorosi la delicata materia dell’adozione prevedendo radicalmente il divieto di circolazione di qualsiasi notizia riferibile al rapporto instaurato tra gli adottanti e l’adottato, e recidendo definitivamente la dimensione relazionale tra quest’ultimo e la sua famiglia d’origine. Segretezza e resecazione delle radici, dunque, i cardini governanti il modello dell’adozione.

Quantunque successivi interventi modificatori abbiano lasciato le loro impronte in materia di attribuzione all’adottato, in talune specifiche fattispecie, del diritto di accesso alle informazioni sulle origini genetiche e familiari⁵ – modulato con riferimento all’età e alle motivazioni, nonché

⁴ Non conoscere alcunché sul proprio mondo d’origine equivale, conformemente a una ricorrente metafora, a crescere come un albero che non sa dove sono piantate le sue radici, come una pianta sradicata, come un tronco tagliato. Difatti, il taglio nella propria storia personale e genealogica, la ferita della separazione costituiscono dei traumi primari che, come risulta da un non esiguo numero di indagini psicologiche, assurgono a variabile che interferisce nella formazione identitaria dell’individuo, precipuamente nelle fasi cruciali dell’adolescenza e della transizione alla genitorialità. Il senso della propria origine e delle strutture di parentela è essenziale elemento costruttivo attraverso cui edificare la propria identità, la quale non può formarsi se non basandosi su quella già esistente e costituirne la continuazione. Cfr. S.M. DE MARCO, *La mente adottiva*, Roma, 2017.

⁵ Una simile innovazione, di opposto indirizzo rispetto alla pregressa impostazione – ove a imperare è stata, appunto, la logica del segreto dell’adozione a totale discapito di quanto è tecnicamente definito come «verità narrabile» (ossia, la spiegazione al figlio adottivo della propria origine e, quindi, delle circostanze della propria nascita, secondo modalità e nei limiti in cui ciò non arrechi pregiudizio allo stesso) – si è dimostrata ricettiva delle tendenze internazionali ed europee in tema di adozione e di protezione dei diritti dell’infanzia. Si segnalano al riguardo: Convenzione sui diritti del



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

subordinato ad autorizzazione giudiziale⁶ –, vero è che nel tenore letterale del dato normativo testuale, di univoca interpretazione, si trova la conferma che la tutela dell’interesse “primordiale” all’accertamento della verità biologica, nel caso del «figlio di madre ignota»⁷, è tuttora denegata dal diritto positivo⁸.

fanciullo del 1989 (articoli 7, par. 1, e 8, par. 1); Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993 (art. 30); Convenzione europea di Strasburgo in materia di adozione dei minori del 2008 (art. 22, par. 5); Raccomandazione 1443 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sul rispetto dei diritti dell’infanzia nell’adozione internazionale, del 26 gennaio 2000 (art. 5, co. 7); Risoluzione 1624 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, «Prevenire la prima delle violenze subite dal bambino: l’abbandono alla nascita», del 27 giugno 2008 (articoli 9, par. 1, 11 e 13). Cfr. AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, CONSIGLIO D’EUROPA, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, 2015, pp. 67-72.

⁶ V. art. 24, l. n. 149/2001 («Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»).

⁷ La facoltà che l’ordinamento concede alla donna di restare nell’anonimato – esternando la volontà di non essere menzionata nella dichiarazione di nascita e prendendo la decisione drammatica di abbandonare materialmente e moralmente il bambino che ha partorito, con la conseguente mancata assunzione di qualunque obbligo riconducibile alla genitorialità giuridica –, produce come effetto l’attribuzione al nato della qualità di «figlio di madre ignota».

⁸ Al fine di entrare a pieno titolo nella materia del contendere, si rende doveroso richiamare all’attenzione il contenuto delle principali norme interessate.

i) Art. 30 (Dichiarazione di nascita), co. 1, d.P.R. n. 396/2000 («Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»), il quale dispone che «*[l]a dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata*».

ii) Art. 28, co. 7, l. n. 184/1983 («Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»), come modificato dall’art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali), co. 2, d.lgs. n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), il quale statuisce che «*[l]’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*».

iii) Art. 93 (Certificato di assistenza al parto), d.lgs. n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), il quale prevede al co. 2 che «*[i]l certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento*», e al co. 3 che «*[d]urante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato*



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

La decisione di non far comparire nell’attestazione di avvenuta nascita indicazione alcuna sulla maternità e l’inesistenza della volontà di riconoscimento del proprio nato non solo deprivano la donna della propria identità di madre, ma altresì obbligano il figlio ad abdicare alla conoscibilità di un elemento fondativo della propria identità personale – riguardante la genitrice naturale – che rappresenta l’occasione di incontro con le vicende, talora angosciose, che hanno preceduto e accompagnato l’evento adottivo, così come un indefettibile momento di passaggio nella crescita dell’individuo.

Per il «figlio di nome ignoto»⁹, l’opportunità di scegliere di riappropriarsi di quel pezzo di vita sconosciuto – così da poter sviluppare un senso del Sé coerente e conseguire un’identità soggettiva definita nonché, parallelamente, superare l’incompiutezza autobiografica e sanare la disconnessione genealogica – è aprioristicamente esclusa, se non dopo che siano trascorsi cento anni dal parto, che suonano come un imprigionamento a vita in una specie di «ergastolo esistenziale», allorquando la procreatrice biologica abbia deciso che i propri elementi identificativi non siano riportati negli atti anagrafici, sottraendosi all’automatica costituzione del vincolo giuridico di filiazione.

Vi è di più: la posizione di preminenza che la normativa di settore ha accordato all’interesse materno alla preservazione del riserbo su quel capitolo della propria vita passata, premurandosi di tutelare la «non maternità» della partoriente, è talmente indiscutibile e incondizionata da negare che la stessa portatrice di detto interesse sia facoltizzata a revocare tale riserbo. E ciò a ulteriore comprova e dimostrazione del mancato innesto nel tessuto normativo di qualsivoglia impegno

o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile».

Per un attento inquadramento dell’intero impianto normativo nazionale vigente in materia, si rinvia a S. VANNUCCINI, “Nato da donna che non consente di essere nominata”. *Diritto alla conoscenza della propria vera genealogia versus diritto al segreto sulle proprie generalità*, in *Federalismi.it – Focus Human Rights*, n. 1, 2017, pp. 4-15.

⁹ Espressione che trova radici etimologiche nella locuzione latina «*nomen nescio*», sovente abbreviata con l’acronimo N.N. («non nominato»), a significare l’anonimato o l’incompleta identificazione di un individuo, da cui è derivata la dicitura «figlio di N.N.» («figlio di genitori ignoti» o «figlio di nessuno»), apposta sugli atti anagrafici sino alla riforma del diritto di famiglia intervenuta nel 1975.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

finalizzato all’individuazione del corretto punto di equilibrio – o, in altre parole, alla composizione in una soluzione di compromesso – tra le due sfere di diritti in contrapposizione – il diritto alla privacy e il diritto alla ricerca delle proprie origini –, nel rispetto della sensibilità di tutti i soggetti coinvolti¹⁰.

Con la sentenza n. 425, del 25 novembre 2005, la Corte Costituzionale ha avallato lo *status quo* esistente, respingendo la questione di costituzionalità della norma “chiave” dell’istituto – l’art. 28, co. 7, l. n. 184/1983, come modificato dall’art. 177, co. 2, d.lgs. n. 196/2003 –, sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, nella parte in cui, qualora la donna abbia manifestato all’epoca del parto la determinazione di mantenere l’anonimato nella dichiarazione di nascita, non consente di autorizzare il figlio alla visione dei dati che gli permettano di ricongiungersi alle proprie radici, senza subordinare tale divieto al preliminare accertamento operato dal giudice dell’attualità della suddetta determinazione.

Ciò che s’impone all’attenzione, nella ricostruzione argomentativa con la quale la Corte costituzionale è pervenuta a siffatto esito interpretativo – concependo come illimitato nel tempo il diritto della madre di non “ricordare” (aspetto, questo, inconciliabile *per se* con la tecnica del bilanciamento degli interessi), e definendo il medesimo in modo così assoluto che la richiesta del figlio di rendere reversibile il segreto su quelle informazioni qualificabili come ingredienti essenziali della propria edificazione identitaria è privata di ogni rilevanza giuridica –, è l’aver arrestato, per così dire, le esistenze e gli interessi dei due soggetti coinvolti e ancorato i diritti in antinomia al momento della nascita, articolandoli in termini sia di sicurezza della donna a dare alla luce la propria creatura nelle condizioni ottimali, sia di venuta al mondo del nascituro¹¹.

¹⁰ Cfr.: M. RENNA, *Anonimato materno e diritto alla conoscenza delle origini personali*, in *Riv. critica dir. priv.*, n. 1, 2018, pp. 75-110; L. ZULLO, *Anonimato della partoriente e diritto dell’adottato all’accesso alle informazioni sulla famiglia d’origine*, Vicalvi, 2018.

¹¹ La Corte Costituzionale ha impostato le proprie argomentazioni sull’assunto che l’antitesi coinvolge da un lato gli interessi della gestante e dall’altro gli interessi del bambino che porta in grembo, attestandosi unicamente sulla



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Il perseguimento di tale duplice obiettivo ha funto, pertanto, da giustificazione della tollerabilità dell’aprioristico sacrificio imposto all’interesse filiale all’acquisizione delle notizie capaci di appagare la propria esigenza di verità¹², di guisa che l’identità biologica del nato è stata, in definitiva, soppressa.

dimensione iniziale della questione, ossia quella del momento della scelta per l’anonimato compiuta dalla donna – giacché in quel momento è il bene supremo della vita sia di quest’ultima sia del figlio a essere messo in gioco –, che l’ordinamento ha riconosciuto meritevole di una tutela di carattere assoluto, sotto il duplice profilo soggettivo e temporale, a motivo delle paventate conseguenze deteriori (aborto legale o illegale, abbandono incontrollato del neonato, infanticidio) che potrebbero prodursi nel caso in cui la predetta scelta risultasse denegata o non assicurata nel tempo. La decisione della Consulta ha trovato, dunque, il proprio cardine non attorno a una prospettiva di applicazione del contemperamento dei diritti implicati, bensì a una logica che ha considerato le situazioni di fatto drammatiche cui fa riferimento la norma contestata e i potenziali effetti di rischio a carico della gestante e del nascituro.

¹² Deve, però, rilevarsi che il convincimento che la salvaguardia dell’anonimato materno in sede di nascita sia effettivamente funzionale a eludere scelte irreparabili non è asseverato da dati statistici affidabili, non è confermato da alcun studio noto. *A contrario*, la realtà dei fatti si rivela dimostrativa della pressoché ininfluente incidenza esercitata dall’opzione ordinamentale di garantire la protezione della segretezza degli elementi identificativi della genitrice sulla preservazione dal compimento, da parte di costei, delle suddette scelte. Cfr.: M. RIZZUTI, *Trattamento dei dati sanitari e recenti sviluppi del diritto di famiglia*, in *Diritto e salute*, n. 2, 2017, p. 36; L. TROVATO, *L’attuale formulazione dell’art. 28 alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Possibili linee ricostruttive*, in COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO, *Audizioni informali nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull’identità dei genitori biologici)*, 2017, consultabile online su www.senato.it.

Alquanto significativi, in proposito, sono i dati statistici riferentisi all’esperienza di Stati quali Kansas e Alaska, in cui l’accesso alle generalità della madre biologica è stato sempre consentito e che, ciononostante, presentano percentuali di aborti inferiori a quelle degli Stati in cui, invece, è garantito l’anonimato materno. Maggiormente indicativi sono i dati statistici riguardanti l’esperienza di Stati quali Alabama, Delaware, Oregon e Tennessee in cui, a seguito del riordinamento del rispettivo ordito legislativo in favore della possibilità di apprendimento delle proprie radici genealogiche, non si è assistito a un incremento del tasso di aborti, bensì a una riduzione dello stesso. Cfr. S. STEFANELLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini biologiche*, in S. STEFANELLI, (a cura di), *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, Capua, 2015, p. 33.

Analogamente, studi condotti dalla Confederazione Elvetica e da altri Paesi comprovano l’insussistenza di correlazione alcuna tra l’esistenza o no della possibilità di partorire in incognito e il numero di aborti o di infanticidi, poiché i due fenomeni non sono alternativi tra loro, quanto piuttosto posti su piani totalmente diversi sotto il profilo delle scelte personali. Cfr. la memoria di E. ROSATI in COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO, *Audizioni informali nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull’identità dei genitori biologici)*, 2017, consultabile online su www.senato.it.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

3. *In statu quo nunc*

La soluzione normativa, che i giudici della Consulta hanno preservato perfettamente intatta, votata alla totale primazia attribuita al rispetto della manifestazione di diniego alla pubblicità dei propri dati identitari da parte della madre¹³, è stata diversamente valutata dai giudici di Strasburgo.

Con la nota sentenza *Godelli c. Italia* del 25 dicembre 2012, l’impostazione adamantina dell’architettura del regime giuridico italiano in materia è stata ridefinita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito la Corte europea), la quale ne ha sollecita la rinnovata fisionomia¹⁴.

La vigente disciplina del nostro Paese sul parto anonimo si è collocata in contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la Convenzione europea) – segnatamente con l’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) ivi contenuto¹⁵ – laddove non ha ammesso né la reversibilità del segreto conseguente alla

¹³ Premesso che la facoltà di procedere a un susseguente ripensamento, autonomamente maturato dalla madre, diretto a rimuovere il vincolo di segretezza che avvolge l’identità della stessa, non appare idonea a pregiudicare in senso retrospettivo la decisione di portare a compimento la gravidanza in condizioni di sicurezza desistendo da alternative irreversibili, non mancano testimonianze che dimostrano la sussistenza di casi in cui la scelta di anonimato, presa in situazioni di criticità, è inconsapevole, in quanto la donna non ha (piena) cognizione di ciò che veramente significa, per se stessa e per proprio il figlio, la rinuncia alla propria espressa rivelazione. Non solo: il c.d. «parto in incognito» verificatosi in circostanze difficili non implica, necessariamente, che la madre si sia dimenticata del proprio nato, oppure che non nutra il desiderio di essere ritrovata a distanza di anni. Cfr. G. MUSUMECI, *Amata da sempre. Storia di una figlia adottiva*, Torino, 2017.

¹⁴ V. Corte europea dei diritti dell’uomo, *Godelli c. Italia*, sentenza del 25 dicembre 2012, (Ricorso n. 33783/09). Cfr. L. CASSETTI, S. VANNUCCINI, *La ricerca delle proprie origini e il diritto all’identità personale (Art. 8 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano – La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015)*, CEDAM, Padova, 2016, pp. 625-656.

¹⁵ Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Cfr. C. FENTON-GLYNN, *Adoption in a European Perspective*, in J.M. SCHERPE (ed.), *European Family Law Volume III – Family Law in a European Perspective*,



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

scelta dell’oblio operata dalla partoriente, né l’accesso del figlio non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini (nello specifico, a quelle identificative di colei che l’ha generato) e, di conseguenza, ha difettato del tentativo di individuare meccanismi di effettivo contemperamento tra gli interessi concorrenti in causa, in quanto segnata da uno sbilanciamento incondizionato a favore della donna.

La particolarità per la quale si distingue la sentenza in discorso si ravvisa nell’applicazione di novità interpretative. La Corte europea si è proiettata in un orizzonte che ha preso in considerazione non soltanto i diritti dissimili ma altresì il vissuto delle persone nel tempo trascorso e le esigenze di cui le stesse sono evolutivamente portatrici, seguendo un asse cronologico che non ha cristallizzato in un determinato momento della storia e delle relative esistenze gli interessi di madre e figlio, bensì li ha estesi in una narrazione diacronica che va dall’evento della maternità fino all’epoca adulta, ove ognuno ha percorso la propria parte di parabola esistenziale¹⁶.

Pur senza sconfessare l’iniziale ricostruzione degli interessi confliggenti compiuta dalla sentenza n. 425/2005, in un secondo tempo la Corte Costituzionale ha accolto la lettura più articolata fornita in sede europea. Ed ecco che, per la prima volta, nello sfondo tracciato dal Giudice delle leggi, secondo l’estensione operata con la sentenza n. 278, del 18 novembre 2013, è emerso *«anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale»*, il quale *«costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea»*¹⁷.

Cheltenham, 2016, pp. 331-339.

¹⁶ Cfr. B. BARBISAN, *Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il caso del diritto all’anonimato della madre naturale*, 2016, consultabile online su www.diritticomparati.it.

¹⁷ V. Corte Costituzionale, sentenza del 18 novembre 2013, n. 278, par. 4.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

La peculiarità della sentenza appena richiamata va colta, inoltre, nel fatto che, varcata la dimensione iniziale della questione (ossia il momento della nascita) per svolgere la ricognizione dei diversi interessi coinvolti¹⁸, la Corte Costituzionale è entrata nella dimensione diacronica (ossia oltre il momento della nascita) sul rilievo della connaturata mutevolezza delle fasi dello sviluppo e del consolidamento della personalità umana e, sull’esempio strasburghese, ha osservato lo scenario con uno sguardo maggiormente accurato alle oggettive difficoltà di detti interessi, non soltanto al tempo del loro affioramento ma altresì durante la loro evoluzione.

Coerentemente con siffatte linee ermeneutiche e accedendo alle conclusioni della sentenza sul caso *Godelli*, la Consulta ha ritenuto che la lesione ai principi costituzionali risiedesse nell’irretrattabilità del segreto – altrimenti detto, nella mancata configurazione dell’ammissibilità di uno *ius poenitendi* a favore della puerpera che avesse palesato la determinazione di non fornire informazioni documentali idonee a permetterne il rintraccio in futuro –, non essendo contemplato un procedimento volto ad appurare se la madre, dinanzi alla richiesta del figlio, intenda derogare all’anonimato invocato alla nascita, oppure mantenerlo.

Allo stato del diritto attuale, dunque, l’art. 28, co. 7, l. n. 184/1983, come modificato dall’art. 177, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, è costituzionalmente illegittimo «*nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata [...] su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*»¹⁹.

¹⁸ V., *supra*, la nota n. 11.

¹⁹ In ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale, la disposizione *de qua* non è rimasta identica, poiché sussiste nell’ordinamento con l’aggiunta del succitato principio ordinatore che ha stabilito un punto di incontro tra la posizione del figlio e i diritti della madre, traducendosi nella riconosciuta “possibilità” per il giudice di procedere all’interpello di quest’ultima al fine di raccoglierne l’attuale volontà, qualora il figlio appalesi l’interesse ad apprendere la propria vera origine. Cfr. D. BERLOCO, *Adozione – Parto anonimo – Diritto a conoscere le proprie origini – Orientamento della giurisprudenza*, in *Stato civ. it.*, n. 6, 2018, pp. 9-13.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Con la sentenza n. 278/2013, al legislatore è stato conferito il compito di elaborare le modalità di esercizio del diritto soggettivo della persona non riconosciuta alla nascita dalla madre di sapere della propria storia familiare originaria, specificamente di disciplinare il procedimento di interpello riservato della genitrice biologica promosso dal figlio²⁰ – quale misura di bilanciamento che, consentendo l’accesso ai dati anagrafici di costei esclusivamente previo assenso della stessa, non implica il totale sacrificio dell’interesse filiale valutato come recessivo –, e al giudice comune di estrarre, frattanto, dalla predetta sentenza le regole di volta in volta adeguate alle singole vicende processuali²¹.

4. *Repetita iuvant[?]*

Nel singolare intreccio di decisioni sul c.d. «diritto a conoscere le proprie origini»²² – concretantesi in soluzioni condivise, in resistenze dialettiche e in processi di apprendimento originati dal fenomeno dialogico multilivello tra giudici strasburghesi e giudici nazionali²³ –, si

²⁰ Preme evidenziare, sul punto, che la direzione verso cui si è orientata la Corte Costituzionale è stata quella di permettere la ritrattabilità dell’opzione di anonimato nell’ipotesi in cui la possibilità di «cambiare idea», dopo molti anni e in condizioni di vita mutate, sia concessa alla madre dall’eventuale iniziativa del figlio abbandonato alla nascita. Osservando, tuttavia, che la stessa Corte Costituzionale ha avvalorato la consistenza e il fondamento costituzionale del rapporto di «genitorialità naturale» (v. Corte Costituzionale, sentenza del 18 novembre 2013, n. 278, par. 5), diviene plausibile supporre altresì che la donna «rimasta nell’ombra» possa essere facoltizzata a rimuovere l’anonimato indipendentemente dall’istanza avanzata dal figlio. Cfr. B. CHECCHINI, *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo «istituto» dell’interpello*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 9, 2017, p. 1293.

²¹ Cfr. A. RUGGERI, *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti: XXI. Studi dell’anno 2017*, Torino, pp. 190-192.

²² Cfr. B. GRAZZINI, *Diritto alla conoscenza delle proprie origini e riservatezza nei rapporti di filiazione*, Roma, 2018, pp. 35-121.

²³ Cfr. S. VANNUCCINI, *La tutela contemperante l’interesse materno alla tenuta dell’anonimato e l’interesse filiale alla ricostruzione della propria storia personale e familiare tra Corte europea dei diritti dell’uomo e Corti nazionali italiane*, in L. MEZZETTI, E. FERIOLI (a cura di), *Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo*, Bonomo Editore, Bologna, 2^a ed., 2018, pp. 959-965.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

segnala un ulteriore pronunciamento della Corte europea.

Trattasi della sentenza sul caso *Călin e altri c. Romania*, emessa il 19 giugno 2016, acclarante l’inosservanza dell’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea a motivo della preclusione, a carico dei ricorrenti, di promuovere l’azione di riconoscimento di paternità dinanzi al giudice civile.

Nonostante la sopravvenuta modifica alla normativa rumena abbia abolito l’iniziale termine prescrizione di un anno dalla nascita entro cui poter far valere il diritto a essere riconosciuto, la novella non produce effetti retroattivi per gli individui nati prima del giorno di entrata in vigore della stessa, i quali decadono così da tale diritto, che è quanto accaduto ai ricorrenti del caso di specie.

Con l’occasione, la Corte europea ha nuovamente reiterato il concetto per il quale il fondamento del diritto di risalire alle proprie radici risiede nell’interpretazione estensiva della nozione di vita privata, come a dire che all’interno del perimetro della tutela garantita dal summenzionato articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea rientra la facoltà di disporre dei dettagli della propria identità di essere umano.

I giudici di Strasburgo hanno altresì puntualizzato che il diritto dell’individuo a conseguire simili informazioni – intendendo includervi anche quelle imprescindibili per l’identificazione della genitura biologica –, si qualifica come fondamentale in virtù dell’influenza dalle stesse esercitata sul cammino di costruzione della personalità²⁴. *Repetita iuvant[?]*

²⁴ V. Corte europea dei diritti dell’uomo, *Călin e altri c. Romania*, sentenza del 19 giugno 2016, (Ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12), par. 83.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

5. *Causa disserendi*

In concomitanza, fra i diversificati e discrepanti percorsi decisorii adottati dai giudici di merito italiani, talvolta all’interno della medesima sede giudiziaria, dovuti al sorgere di un dilemma esegetico inerente al peso da attribuire all’inciso presente nel dispositivo della sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale («*attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza*») – dalla soluzione del quale deriva l’inquadramento della sentenza stessa nell’ambito delle diverse tipologie decisorie –, la “latitanza” del legislatore ha perdurato nell’essere coperta dal laboratorio giurisprudenziale da cui sono affiorati gli effetti del *dictum* del Giudice delle Leggi, altalenanti tra diretta efficacia e aspettativa dell’imprevedibile nonché indifferibile intervento di riforma legislativa²⁵.

Che si tratti di una *causa disserendi* appare di lapalissiana chiarezza proprio alla luce delle risposte discordanti fornite dai giudici, interessati da istanze d’interpello materno, circa il ruolo loro assegnato dalla surricordata pronuncia²⁶, divise tra coloro i quali hanno reputato non possibile procedere all’accoglimento dell’istanza del figlio di interpello riservato della madre ignota secondo modalità direttamente individuate dagli stessi giudici, ritenendo non consentita una loro supplenza in materia²⁷, e coloro i quali hanno, invece, considerato possibile sopperire alla mancanza di una normativa procedimentale quale quella segnalata dalla Corte Costituzionale riconoscendo la facoltà di un’attuazione diretta del diritto del figlio attraverso il ricorso d’interpello materno, ed elaborando

²⁵ Cfr. S. VANNUCCINI, “Nato da donna che non consente di essere nominata”, cit., pp. 15-26.

²⁶ Cfr. G. BATTAGLIA, *Il seguito giudiziario della sentenza n. 278/2013 e gli effetti politici “involontari” di alcune pronunce della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte: Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa 15 dicembre 2016)*, Torino, 2018, pp. 447-461.

²⁷ V. i Tribunali per i Minorenni di Milano, di Bologna, di Catania, di Brescia, di Bari e di Salerno, nonché le Corti d’Appello di Bologna, e di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

prassi operative da seguire piuttosto circostanziate²⁸.

Tra i giudici di merito italiani si è intrecciato altresì un dialogo sulla delicata questione di diritto circa l’applicabilità del «diritto all’oblio» *post mortem matris*²⁹, fattispecie non presa in considerazione né nella sentenza sul caso *Godelli* della Corte europea, né nella pronuncia additiva di principio n. 278/2013 della Corte Costituzionale. I giudicati che ne sono derivati si sono rivelati palesemente dimostrativi di come anche la suddetta questione si sia profilata quale *causa disserendi*, tanto che le posizioni a confronto sono state totalmente antitetiche³⁰.

Ed ecco, quindi, le due contrapposte soluzioni prospettate al riguardo: da un lato, la ritenuta impossibilità per il figlio di apprendere gli elementi identificativi della propria genitrice biologica, nell’eventualità in cui quest’ultima sia frattanto deceduta, in ragione dell’ineffettività dell’interpello della stessa, della non equiparabilità della morte alla revoca (implicita) del segreto sulla propria identità, e della considerazione secondo la quale le motivazioni giustificanti la scelta dell’anonimato sono passibili di trascendere la morte della titolare di detta scelta, estendendosi all’interno della cornice familiare e sociale che le è appartenuta³¹; dall’altro lato, la ritenuta impossibilità di reputare l’acquisizione del decesso della genitrice biologica quale valido presupposto per rigettare la richiesta di accedere alle proprie origini presentata dal figlio, in ragione

²⁸ V. i Tribunali per i Minorenni di Trieste, di Venezia, di Firenze e di Roma, nonché le Corti d’Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, e di Venezia, Sezione Speciale per i Minorenni.

²⁹ Cfr. V. LO VOI, *Parto anonimo e valutazione circa l’attualità del diritto all’anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 3, 2018, pp. 1120-1138.

³⁰ Se è d’inequivocabile evidenza che il decesso incide sulla ritrattabilità dell’anonimato, poiché non consente di maturare un ripensamento sul segreto, nondimeno l’accessibilità da parte del figlio ai dati identificativi materni anche *post mortem matris* non è sembrata così ovvia, in quanto lo stesso evento morte, inteso come ciò che impedisce in modo irreversibile un eventuale ravvedimento sull’anonimato originariamente scelto, conferirebbe definitività alla riservatezza sulle generalità di colei che ha esercitato il diritto di essere dimenticata, perlomeno, giuridicamente.

³¹ V. i Tribunali per i Minorenni di Torino, e del Piemonte e Valle d’Aosta, nonché la Corte d’Appello di Torino, Sezione Speciale per i Minorenni.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

della considerazione secondo la quale per effetto della morte cessano i diritti in capo al soggetto, incluso quello alla segretezza, sopravvivendo unicamente il diritto filiale alla conoscibilità delle generalità materne³².

6. *Aliquid novi*

Nel dialogo instauratosi tra i giudici di merito italiani sulle surriferite sensibili questioni di diritto interessanti un numero crescente di casi concreti, e nell’insorgenza di giudicati contrastanti e di ulteriori problemi interpretativi nonché applicativi, è arrivata forte la voce della Corte di Cassazione che, chiamata più volte a pronunciarsi in materia nel volgere di un breve lasso di tempo³³, è stata effettivamente produttrice di un *aliquid novi*, stabilendo i principi da osservare per la formazione di una fenomenologia di cambiamento³⁴.

La funzione nomofilattica è stata esercitata dai Supremi Giudici dapprima in ordine alla ricorrenza della complessa ipotesi del diritto della persona nata in regime di anonimato alla ricerca di informazioni sulle proprie radici qualora la madre naturale risulti defunta al momento in cui può essere espletato l’interpello³⁵.

Le sentenze n. 15024 del 21 luglio 2016 e n. 22838 del 9 novembre 2016 hanno chiarito che, a seguito dell’evento morte della donna la quale, in occasione del parto, abbia optato per l’anonimato, la preclusione temporale dei cento anni alla rivelabilità dell’identità della stessa – preclusione prevista dall’art. 93, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, e non temperata dalla possibilità di accertamento di

³² V. il Tribunale per i Minorenni di Trieste, nonché la Corte d’Appello di Catania, Sezione della Famiglia.

³³ Cfr. C. CECCHETTI, *Il diritto a conoscere le proprie origini: il dialogo tra la Corte EDU, la Corte Costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione*, 2016, consultabile online su www.giudicedonna.it.

³⁴ Cfr. S. VANNUCCINI, *Roma-Strasburgo-Roma*, cit., pp. 381-389.

³⁵ Cfr. F. TESCIONE, *L’anonimato materno: un diritto al banco di prova*, in *Rass. dir. civ.*, n. 2, 2017, pp. 673-692.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta ad anni di distanza dalla nascita del figlio – cessa di operare³⁶ e, dunque, il limite dell’anonimato recede³⁷. Il diritto della madre – così come quello del figlio – ha natura personalissima, indisponibile e intrasmissibile poiché la sua estinzione è inscindibilmente collegata a quella del soggetto che ne è titolare.

Il punto di svolta dei succitati pronunciamenti risiede, pertanto, nel ritenere che le ragioni di protezione della riservatezza della donna, che l’ordinamento ha considerato meritevoli di tutela durante tutto il percorso della vita, siano sottoposte a un fenomeno di affievolimento, se non di scomparsa, ove si verifichi il decesso di costei³⁸.

³⁶ Cfr. V. LO VOI, *Potrei incontrarti tra cent'anni. Parto anonimo e diritto all'anonimato della madre biologica in caso di morte della stessa*, in S. RUSCICA (a cura di), *Giurisprudenza civile*, Milano, 2018, pp. 3-8.

³⁷ «L’assolutezza e l’irreversibilità del segreto sulle origini sono irrimediabilmente contrastanti con il diritto all’identità personale dell’adottato, nella declinazione costituita dal diritto a conoscere le proprie origini» (Corte di Cassazione, sentenza del 9 novembre 2016, n. 22838, par. 5.3). Degna di menzione è, inoltre, l’affermazione dalla quale si rileva l’insufficienza e l’inadeguatezza di un approccio unicamente fondato sulla tecnica del bilanciamento degli interessi divergenti – all’oblio e all’informazione – di cui sono portatori, rispettivamente, madre e figlio, allorché non sia integrato da una valutazione realistica delle situazioni di fatto, così da assicurare l’equità e l’effettività della tutela dei beni giuridici implicati. Non è improprio – ha asserito la Suprema Corte – esprimersi in termini di ponderazione fra diritti fondamentali riguardo al momento della decisione della donna di partorire in incognito, giacché in tale frangente si è alla presenza di due diritti assoluti di eguale valore: il diritto alla vita della madre e il diritto alla vita del figlio. A nascita avvenuta, tuttavia, l’unico diritto fondamentale sussistente è quello del figlio di accedere alla conoscenza delle proprie origini, laddove non è più salvaguardato il diritto in sé della madre alla riservatezza, quanto piuttosto la scelta per l’anonimato che ha consentito la nascita del concepito e il misconoscimento degli obblighi di costei verso la propria creatura. In tale ottica, solamente la madre è legittimata a decidere se revocare quella scelta. V. Corte di Cassazione, sentenza del 21 luglio 2016, n. 15024, par. 15.

³⁸ Può constatarsi come l’art. 93, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, abbia subito, in sostanza, una riscrittura in sede pretoria da parte della Suprema Corte, la quale ha reso visionabili i dati identificativi materni *post mortem matris*, senza dover attendere il previsto decorso di «cento anni dalla formazione del documento» di cui al suddetto articolo, travalicando in tal modo il principio – rimasto integro e intonso anche a seguito della sentenza costituzionale n. 278/2013 – in ossequio al quale l’accesso a tali dati non può avere luogo in assenza del consenso della donna. V., più recentemente, Corte di Cassazione, ordinanza n. 3004/18, depositata il 7 febbraio 2018. Cfr. C. FERRO, *Parto anonimo – Morte della madre – Diritto del figlio a conoscere le proprie origini* (Corte di Cassazione Sez. VI Civile, ordinanza n. 3004 del 07/02/2018), 2018, consultabile online su www.cammino.org.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

D'altronde, sarebbe iniquo che il diritto filiale a costruire la propria identità basandosi sui momenti iniziali della propria esistenza fosse irrimediabilmente pregiudicato a motivo della persistenza nell'accordare prevalenza al diritto materno all'oblio³⁹, benché estinto con la morte di colei che ne è titolare⁴⁰.

Successivamente, la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017 è intervenuta risolvendo positivamente la problematica più generale circa le rilevanti implicazioni concernenti la funzione di garanzia che sono chiamati a esercitare i giudici comuni nel dare seguito alla sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale⁴¹, dirimendo i casi concreti nelle more del sollecitato intervento legislativo⁴².

³⁹ I Supremi Giudici hanno, comunque, avuto cura di precisare che il profilo di tutela dell'identità "sociale" che la donna si è costruita nel corso della propria esistenza con riferimento al nucleo familiare e/o di relazioni eventualmente sorto non si esaurisce alla sua morte. Il diritto alla protezione dei diritti morali di costei, anche dopo il suo decesso, risulta valorizzato dal richiamo al dovere del figlio, che abbia acquisito informazioni identificative della stessa, di utilizzarle in modo corretto e lecito (*ex art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati), co. 1, lett. a), d.lgs. n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»)*), senza ledere i diritti di potenziali soggetti terzi. Cfr. P. DI MARZIO, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*, in *Fam. e dir.*, n. 8-9, 2017, p. 753.

⁴⁰ Da rilevare, in proposito, che i giudici veneziani hanno deciso, tuttavia, di non conformarsi al principio della Corte di Cassazione secondo cui, *post mortem matris*, al figlio non è più opponibile l'anonimato, ritenendo che lo sia altresì l'interesse di una «possibile realtà familiare ed affettiva» collegata alla madre, conferendo al diritto di quest'ultima (nonché della famiglia "legittima" e dei suoi componenti) una tutela, per così dire, "rafforzata", ragione per la quale continuerebbe a sussistere la condizione asimmetrica tra la situazione soggettiva della donna e la situazione soggettiva del figlio. V. Tribunale per i Minorenni di Venezia, sentenza del 20 settembre 2016, n. 16.

⁴¹ Cfr.: N. CEVOLANI, *Parto anonimo e diritto di riservatezza della madre (Commento a Cass. civ., sez. un., 25/01/2017, n. 1946)*, in *Studium iuris*, n. 9, 2017, pp. 1014-1017; S. STEFANELLI, *Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., sez. un., n. 1946 del 2017*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 3, 2017, pp. 1041-1067.

⁴² Il tema considerato solleva, tra le altre, una questione controversa e discussa, di indubbio rilievo: la c.d. «supplenza giudiziaria» – o, diversamente espresso, il c.d. «giudice legislatore» –, a indicare il ruolo di fonte del diritto che la giurisprudenza è andata attribuendosi in una siffatta situazione di *vacuum legis*, ossia lo sconfinamento della stessa verso ruoli "creativi" qualificantini l'operato, di cui anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 1946/2017 rappresenta un paradigma. Cfr.: G. CANZIO, *Nomofilachia, dialogo tra le corti e diritti fondamentali*, in *Foro It.*, 2017, pp. 69-72; R. CONTI, *Leggendo l'ultimo Lipari*, 2017, consultabile online su www.questionegiustizia.it; N. LIPARI, *Giudice legislatore*, in *Foro It.*, 2017, pp. 492-493; ID., *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017; R.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

La Corte di Cassazione, nella sua massima composizione (Sezioni Unite), ha ritenuto che lo stallo di attesa della necessaria disciplina di dettaglio per opera del legislatore, in recepimento del principio fissato dal Giudice delle Leggi con la surricordata pronuncia, «*non esonera gli organi giurisdizionali [...] dall’applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti*»⁴³.

Ne consegue che ai giudici comuni spetta il compito di individuare e dedurre dal vigente quadro normativo generale soluzioni applicative impiegabili, *medio tempore*, per fornire una risposta ai singoli casi che necessitano di definizioni⁴⁴ e, in tal modo, assicurare effettività e operatività al principio formulato dalla Consulta così come garantire, *in concreto*, ai soggetti coinvolti la facoltà di esercitare i propri diritti fondamentali⁴⁵.

PARDOLESI, G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, in *Foro It.*, 2017, pp. 113-123; V. FERRARI, *L’equivoco del giudice legislatore*, 2018, consultabile online su www.coisrivista.it; S. STAIANO, *In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore*, 2018, consultabile online su www.federalismi.it; M.T. STILE, *I rinnovati rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee: vuoto legislativo e giudice legiferante*, Vicalvi, 2018, pp. 37-48.

⁴³ V. Corte di Cassazione, sentenza del 25 gennaio 2017, n. 1946, par. 8.1.

⁴⁴ Cfr. V. MONTARULI, *Il parto anonimo e l’accesso alle origini nell’adozione*, 2018, consultabile online su www.ilfamiliarista.it.

⁴⁵ Le Sezioni Unite hanno posto all’evidenza le linee-guida delineate dalla Consulta e dalle quali non è dato eccettuare: *i*) il tipo di attività (l’interpello della madre, per assumere informazioni circa l’intenzione di costei di revocare la propria antecedente volontà di negazione, acconsentendo a rendersi nota al figlio che ne faccia richiesta, oppure di ricusare la revoca di detta volontà, riaffermando la propria determinazione di restare sconosciuta); *ii*) chi deve svolgere tale attività (il giudice); *iii*) quando (su sollecitazione del figlio); *iv*) con quali modalità essa deve essere condotta (nell’assoluto rispetto del diritto al riserbo della madre). Dopodiché, sono stati segnalati: *v*) il procedimento “base” che il giudice comune può mutuare dall’ordinamento (il procedimento di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, che si svolge dinanzi al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza, di cui all’art. 28, commi 5-6, l. n. 184/1983, come modificato dalla l. n. 149/2001); *vi*) alcuni referenti normativi utili (l’art. 93, co. 2, d.lgs. n. 196/2003; l’art. 28, co. 6, l. n. 184/1983, come modificato dalla l. n. 149/2001). Cfr. J. MINEO, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: le Sezioni Unite dettano le concrete modalità di azione in seguito all’intervento della Corte Costituzionale*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 2, 2018, p. 435 ss. Cionondimeno, non può disconoscersi che la questione sul procedimento da adottare resta tuttora aperta. V. Tribunale per i Minorenni di Bologna, «*Procedura in materia di istanza di accesso alle origini presentata da soggetto nato da madre che non ha consentito ad essere nominata*», 5 aprile 2017.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Disattendendo l’impostazione “negazionista” di quella giurisprudenza per la quale la carenza di disciplina legislativa mirante a regolamentare l’interpello materno costituisce motivo preclusivo a dar corso all’istanza del *filius matris ignotae*, per converso ha ricevuto univoca statuizione l’orientamento “possibilista”⁴⁶, dando seguito al principio di diritto secondo cui è affermata l’esistenza del diritto ad apprendere le proprie origini⁴⁷, ferma restando l’invalidabile barriera della constatata perdurante intenzione della genitrice naturale di conservare il segreto⁴⁸.

⁴⁶ Ai principi enunciati dalle Sezioni Unite si sono conformati, garantendone la continuità, i giudici salernitani. V. Corte d’Appello di Salerno, decreto 7-8 febbraio 2017.

⁴⁷ Il riconoscimento del diritto *de quo* può considerarsi, oramai, parte del c.d. diritto vivente, per effetto del consolidarsi della giurisprudenza del Supremo consesso. Non molto tempo dopo, difatti, i Supremi Giudici sono tornati nuovamente a occuparsi dell’argomento, riconfermando sostanzialmente la propria linea argomentativa. V. Corte di Cassazione, sentenza del 7 giugno 2017, n. 14162. Cfr. M. FERRARI, *La rivincita del diritto all’identità personale inteso come diritto alle origini*, 2018, consultabile online su www.ildirittodegliaffari.it.

⁴⁸ Sollevata la cappa di segretezza coprente il quadro genealogico e identitario del nato da genitori sconosciuti, temperandone significativamente la primigenia assolutezza, i Supremi Giudici – chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di acquisizione, da parte dell’adottato, delle generalità dei consanguinei, in conformità al principio secondo il quale la tutela del diritto ai legami familiari dovrebbe prevalere sull’antitetico diritto alla riservatezza sui medesimi – hanno delineato un parallelismo fra quanto stabilito in tema di procreatrice biologica che sceglie di partorire nell’anonimato (*scilicet*, la procedimentalizzazione del bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive di madre e figlio) e quanto supponibile riguardo agli altri componenti del nucleo familiare originario, enunciando il seguente principio di diritto: «L’adottato ha diritto, nei casi di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 5, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto» (Corte di Cassazione, sentenza del 20 marzo 2018, n. 6963, par. 16). Sotto il profilo processuale, il riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini quale espressione essenziale del diritto all’identità personale si concreta nella ricorribilità per Cassazione del diniego ad accedere alle informazioni. Cfr.: V. BRIZZOLARI, *Il diritto alla ricerca delle proprie origini si estende anche alle informazioni concernenti fratelli e sorelle biologici*, 2018, consultabile online su www.rivistafamilia.it; A. FIGONE, *Adozione: sì alla conoscenza dei fratelli e delle sorelle*, 2018, consultabile online su www.ilmiliarista.it; J. LONG, *L’adottato adulto ha diritto a conoscere l’identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 9, 2018, pp. 1227-1234; A. SARRI, *Nel diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini rientra anche l’accesso alle informazioni sull’identità dei fratelli* – Cass. civ. n. 6963/2018, 2018, consultabile online su www.personaedanno.it.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

7. *Ab imis fundamentis*

Contenuta nell’opera *Instauratio magna* di Francis Bacon, la celebre frase «*instauratio facienda ab imis fundamentis*» può ben simboleggiare la necessità di rinnovamento del principio costitutivo della disciplina normativa del parto anonimo (l’assoluta intangibilità dell’esigenza di riserbo nei riguardi della donna che ha deciso di apporre il sigillo del segreto su quella pagina della propria vita), a fronte del principio giuridico antagonista di generalizzata affermazione (il diritto all’apprendimento delle informazioni sulla relazione parentale biologica e, conseguentemente, della verità circa la propria nascita e la propria provenienza).

Per anni, le indeclinabili ragioni di composizione di interessi rivali – l’“endiadi” privatezza e informazione⁴⁹ – sono state oggetto di forti istanze revisioniste, senza sortire alcun esito in sede parlamentare sino al 18 giugno 2015, quando alla Camera dei deputati è stato approvato un Testo unificato delle proposte di legge C.784 e abbinate («Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita»).

Tralasciando taluni profili di dettaglio⁵⁰, gli *effectus* di rilievo sottesi a tale proposta di legge possono essere così sinteticamente delineabili:

⁴⁹ Cfr. E. DE BELVIS, *Il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini biologiche*, in *Fam. dir.*, n. 10, 2017, pp. 935-943.

⁵⁰ Cfr.: G. BALLARANI, *Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (ddl n. 1978)*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 3, 2017, pp. 965-975; F. GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)*, in G. CONTE, S. LANDINI (a cura di), *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, Mantova, 2017, pp. 60-66; C. MURGO, *Ricerca delle origini, diritto all’identità personale e tutela della riservatezza: un tentativo di armonizzazione*, in *Riv. critica dir. priv.*, n. 2, 2017, pp. 264-276; S. VANNUCCINI, “Nato da donna che non consente di essere nominata”, cit., pp. 26-35; S. VANNUCCINI, *La tutela temperante l’interesse materno alla tenuta dell’anonimato e l’interesse filiale alla ricostruzione della propria storia personale e familiare*, cit. pp. 962-963.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

- i) estensione della legittimazione dell’accesso ai dati sulle proprie origini anche al figlio di partoriente anonima, riducendo dai venticinque ai diciotto anni l’età richiesta ai legittimati;
- ii) contemplazione della facoltà di revoca spontanea della dichiarazione di anonimato, ovvero di conferma spontanea della stessa da parte della madre trascorsi diciotto anni dalla nascita del figlio;
- iii) integrazione dell’attuale tessuto normativo con la previsione del diritto del figlio non riconosciuto di formulare istanza di interpello della madre in mancanza della revoca spontanea dell’anonimato da parte di quest’ultima;
- iv) statuizione della possibilità di conoscere i propri natali autentici anche nel caso di intervenuta morte della madre senza che costei abbia fornito alcuna dichiarazione quanto alla propria determinazione confermativa o revocatoria dell’anonimato;
- v) decadenza del vincolo di un secolo nell’eventualità di revoca dell’anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale ad accedere alle sole notizie di natura sanitaria.

Nondimeno, dopo una lunga stasi, giunti al principiare della fase dei titoli di coda della XVII legislatura, la residua speranza che al provvedimento in esame potesse essere impressa la conclusiva accelerazione è stata definitivamente frustrata⁵¹. Da anni, la Consulta ha lasciato la parola al legislatore, il quale è stato gravemente carente: la legge costituzionalmente necessaria, che consenta a ciascuno di leggere le prime pagine del libro della propria esistenza, non è stata adottata, lasciando

⁵¹ Merita ricordare, in una breve cronistoria, l’*iter* dell’iniziativa di riforma. Dal 19 giugno 2015, il Testo unificato delle proposte di legge C.784 e abbinate è rimasto giacente al Senato della Repubblica come d.d.l. S.1978. Il 3 luglio 2015 è stato assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente. In data 11 luglio 2017, è giunto il parere, non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, della 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali). Il 26 settembre 2017, il d.d.l. S.1978 è stato esitato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio) senza osservazioni ostative. Tuttavia, l’attesa relazione tecnica sul provvedimento, che avrebbe dovuto essere trasmessa da parte del Ministero della giustizia, non è pervenuta in tempo utile. Il 28 dicembre 2017, la XVII legislatura della Repubblica si è chiusa senza l’approvazione del d.d.l. S.1978. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII LEGISLATURA, Fascicolo Iter DDL S. 1978 – Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, consultabile online su www.senato.it.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

in frammenti l’identità di coloro i quali attendono di sapere chi sono⁵².

Quand’ecco che, nella XVIII legislatura iniziata il 23 marzo 2018, a (ri)alimentare la fiducia che sia data concretezza di legge al diritto all’apprendimento della verità sulla propria ascendenza e delle motivazioni dell’abbandono, è intervenuto il d.d.l. S.922 («Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche») di iniziativa parlamentare, presentato il 7 novembre 2018⁵³.

Tra le novità di quest’ultima proposta, si segnalano le seguenti:

i) attribuzione del diritto di accesso alle origini non soltanto al figlio, diretto interessato, bensì anche ai suoi discendenti, in riguardo delle molteplici istanze di persone che desiderano ricevere informazioni per volontà del genitore deceduto, il quale ha palesato in vita l’esigenza di conoscere ma che, in assenza di una legge, non ha potuto esercitare tale diritto;

ii) richiesta di intervento di operatori formati per procedere all’interpello, i quali tengano conto che quello del (ri)avvicinamento al passato è un tema che necessita di essere gestito con estrema cautela per la complessità emotiva e psicologica che lo connota, nel rispetto dei tempi e delle modalità dettati dalle singole storie individuali e familiari;

iii) possibilità di sapere l’identità di eventuali fratelli e/o sorelle, nel caso in cui la madre abbia rilasciato debita volontà di conferma dell’anonimato a partire dal diciottesimo anno dall’evento del parto.

⁵² Se è incontrovertibile che le registrate aperture giurisprudenziali, scavalcanti il Parlamento e indirizzanti il legislatore “dormiente”, dilatative dei confini dell’istituto del parto anonimo stabiliti dalle restrizioni normative, abbiano disvelato nuovi scenari per i «figli di ignoti» optando per il “sì”, ciò nonostante non può che constatarsi che l’asimmetria tra il diritto di questi ultimi di spazzare via l’oblio che ricopre il proprio passato e il diritto della donna alla preservazione di tale oblio non è stata normativamente risolta, non sono state approntate in sede parlamentare modalità atte ad assicurare a entrambi i diritti una tutela avanzata e attenta alle numerose questioni coinvolte.

⁵³ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVIII LEGISLATURA, *Fascicolo Iter DDL S. 922 – Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*, consultabile online su www.senato.it.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

8. *Ad augusta per angusta*

Il motto latino *ad augusta per angusta*, attribuito al margravio Ernesto di Brandeburgo menzionato da Victor Hugo nella tragedia *Hernani* (atto IV), in senso traslato indica che non è possibile raggiungere alti traguardi, grandi risultati senza sottostare a duri sacrifici: ogni conquista comporta lotte e sofferenze.

A siffatto proposito, conviene soffermarsi, concisamente, su una considerazione fattuale. Se è ben vero che il diritto di rinvenire i pezzi mancanti della propria vita, di attingere la propria verità esistenziale, di avere una collocazione nella dimensione della temporalità e della spazialità ove rappresentarsi il proprio inizio, è stato sottoposto *diutissime* a rigida compressione sotto il profilo normativo, giurisprudenziale e del pensiero dottrinale, è altresì ben vero che la necessità non sopita di ritrovare radici, rami, alberi per sopravvivere a quell’abbandono così segnante, di rispondere al richiamo del sangue e alla lecita tensione a conoscere di se stessi così come della storia umana della quale si è figli ha reperito strumenti nella diffusione di internet, nell’esplosione dei social network e di altre tecnologie, stimati dai diretti protagonisti (*scilicet*, i nati da c.d. «parto in incognito») come gli unici mezzi esistenti ai predetti fini, che hanno attivato un mutamento non reversibile degli scenari adottivi⁵⁴.

La rete offre un gran numero di risorse per intraprendere, sovente con canali alternativi informali e senza cautele, tentativi di ricerca dei genitori biologici e per essere altresì inaspettatamente (ri)trovati⁵⁵, che rendono anacronistico nonché chimerico l’aleggiarsi, nel mondo contemporaneo ove tutti sono oramai agevolmente “conoscibili”, dell’idea del segreto da preservare nei riguardi (dell’adottato e) del figlio non riconosciuto alla nascita ma che, parallelamente,

⁵⁴ Cfr. P. LA FRANCESCA, *Il profumo della speranza. Un viaggio nell’adozione alla ricerca delle proprie radici*, Roma, 2017.

⁵⁵ Cfr. M. LANCINI, C. GIORGIO, *Adozione e internet: connettersi con le origini*, 2018, consultabile online su www.psicologiacontemporanea.it. Si assiste, in effetti, anche all’incremento del fenomeno della ricerca del figlio adottivo da parte dei suoi genitori biologici e/o di altri componenti della famiglia di nascita.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

sollevano questioni inedite e instaurano modalità nuove per affrontare il tortuoso lavoro di indagine sulle proprie origini e decifrare così il proprio enigma più grande⁵⁶.

Fornendo ai «ricercatori di risposte», che si confrontano con domande esistenziali ineludibili, la possibilità di identificare individui e luoghi, così come di avviare contatti con immediatezza, travalicando le lontananze geografiche, velocizzando i tempi e bypassando i vincoli posti dal sistema normativo vigente, i mezzi mediatici possono tuttavia non essere soltanto fonti di comunicazione digitale e di scambio di informazioni, bensì trasformarsi in fonti di insidie, di inganni, di incontri destabilizzanti e non adeguatamente ponderati, specialmente se l’utilizzo degli stessi non è supportato da un’effettiva consapevolezza delle conseguenze, finanche devastanti, nelle quali è possibile incorrere⁵⁷.

Ogni conquista, si è detto, comporta lotte e sofferenze. E la conquista di poter andare al fondo della propria identità personale, recuperando il lembo mancante, riannodando il filo strappato tanto tempo prima e riavvolgendo il nastro della propria esistenza non ne è, evidentemente, esente soprattutto se si è completamente soli, quali “*detectives*” improvvisati, nel compimento di un simile

⁵⁶ È un dato di irrefutabile evidenza che l’avvento degli strumenti telematici ha sovvertito gli schemi dei contatti, stravolto le modalità dei rapporti e della comunicazione in generale, mutato il mondo delle ricerche e dei ricongiungimenti tra le parti coinvolte nell’adozione, e posto alle famiglie e agli operatori adottivi degli *aut aut* privi di precedenti nel passato. Tutto questo rende d’impellente urgenza predisporre criteri guida affinché l’andare a scavare in rete per esplorare la realtà riferita ai familiari di nascita, all’abbandono e alla vicenda adottiva non sia affrontato senza sostegno, così da garantire la protezione *online* e arginare i rischi per la sicurezza, la stabilità emotiva e l’equilibrio in particolare dei giovani che, attingendo all’immane archivio di dati qual è internet, procedono allo scambio di elementi identificativi o notizie coperte da riservatezza. Cfr.: E. FURSLAND, *Faccia a faccia con facebook. Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive*, Milano, 2015; CONSIGLIO D’EUROPA, *La strategia del Consiglio d’Europa sui diritti dei minori (2016-2021)*, 2016, pp. 11-12.

⁵⁷ È la stessa natura del web a sollecitare i genitori adottivi ad acquisire competenze anche di tipo informatico-tecnologico, allo scopo di accompagnare i propri figli nell’uso della rete digitale e dei social network, e di non lasciare che si connettano da soli con le proprie origini, ma essere per loro anche dei referenti cibernetici competenti, in grado di aiutarli a evitare le trappole della realtà virtuale da cui possono derivare pericolose difficoltà. Cfr. S. GUERRA, *Lo zainetto invisibile. La ricerca delle origini nelle adozioni internazionali tra diritto, web e dinamiche relazionali*, Roma, 2015.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

percorso⁵⁸.

È un cammino delicatissimo e non breve, psicologicamente alquanto coinvolgente, nonché complesso e irto di ostacoli. È un cammino compiuto con la mente e con il cuore, dettato da una spinta potente, animato da forti emozioni e naturali aspettative, ma altresì potenzialmente segnato da dolori profondi e momenti critici che, tuttavia, incutono una paura minore di quella che può suscitare ciò che non si conosce, affollato di ogni timore e di fantasmi che turbano i pensieri di chi ignora qual è la strada da cui è arrivato.

9. *Cui bono?*

L’espressione latina *cui bono?*, la cui origine è attribuita al rinomato giurista romano Gaius Cassius Longinus, è posta quando ci si domanda chi sia l’autore o il promotore di un’azione, sottintendendo il presupposto che può esserlo soltanto chi si ripromette di trarne un vantaggio.

⁵⁸ Pur nell’assenza di prassi operative comuni consolidate, esistono specifici servizi per supportare in modo positivo coloro i quali tentano di appagare l’intenso e innato desiderio di comprendere la verità della propria storia originaria ancora avvolta da una nebbia densa.

Nel 2015, il Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI) ha creato uno Sportello di consulenza psicologica e giuridica, composto di operatori formati e specializzati, per fare fronte alle richieste di aiuto delle famiglie adottive nel percorso di rintraccio delle origini sconosciute, nella fase sia della rielaborazione interiore, sia del reperimento di dati reali a sostegno del proprio vissuto, sia della gestione di contatti diretti con il nucleo familiare biologico.

Nel 2017, l’Istituto degli Innocenti ha attivato un Servizio per le Informazioni sulle Origini (Ser.I.O.), finanziato dalla Regione Toscana, che mette a disposizione delle persone, che anelano a risalire alle proprie radici e a rintracciare i propri genitori naturali, un team di esperti (consulenti giuridici, psicologi, assistenti sociali, archivisti) in grado di affiancarli e guidarli nel percorso di reperimento e ricostruzione delle informazioni. Fra le finalità del Ser.I.O. figurano, inoltre, interventi di formazione indirizzati agli operatori del settore delle adozioni e alle famiglie adottive. In parallelo, il servizio prevede l’attivazione di un sistema di raccolta di documenti, nonché di ricerca ed esame del fenomeno adottivo in generale, in modo da agevolare i percorsi di accesso cosciente alle notizie mediante la costruzione di una rete di riferimento tra i vari attori istituzionali e non, anche tramite il supporto alla stesura di protocolli, procedure e strumenti di intervento. Ser.I.O. si colloca, dunque, nel vuoto legislativo, rispetto all’introduzione della disciplina procedimentale attuativa richiamata dalla Corte di Cassazione, quale progetto sperimentale costituente un *unicum* in Italia che, precorrendo la legislazione, ha inteso realizzare un modello da potenziare a livello nazionale per la regolamentazione delle modalità concrete in ordine alla ricerca delle proprie origini.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Nella fattispecie, chiedendo che i principi giurisprudenzialmente espressi ricevano sostanziale consacrazione legislativa, lo sono in modo indubitabile le oltre quattrocentomila persone che rappresentano il 90% di tutti gli adottati italiani nati dal 1930 – secondo la stima del Comitato Nazionale per il Diritto alle Origini Biologiche –, sostenute dall’aspettativa di poter fare luce nell’oscurità della propria memoria intesa come biografia («*memoria est thesaurus omnium rerum et custos*»⁵⁹) per riconquistare la propria identità personale rimettendone a posto i tasselli, di poter dare una forma completa al proprio essere, dopo che gli snodi delle proprie esistenze hanno ben conosciuto il patimento dell’abbandono e l’amarezza del rifiuto.

Lo sono altresì quelle madri che desiderano poter rientrare in contatto con il proprio figlio, avendo compreso che il legame con la vita che hanno portato in grembo per nove mesi – dall’*imprinting* dei quali non si può astrarre per rispondere agli ineluttabili interrogativi di senso «(di) chi sono», «da dove provengo», «cosa ho ereditato dai miei genitori» e via dicendo, che il figlio stesso divenuto adulto si pone, e dire infine «io sono questo», «questo è il mio inizio», per fornire contorni non aleatori alla propria identità – potrà indebolirsi, se non addirittura rompersi, ma sarà perpetuamente parte dell’esistenza di entrambi⁶⁰.

Tuttavia, il diritto a conoscere i dati identificativi dei propri genitori naturali nella sua veste di diritto fondamentale della personalità è stato, verosimilmente, non pienamente capito, nonché un

⁵⁹ Locuzione latina tratta da Marcus Tullius Cicero, *De oratore*, 1, 5, 18.

⁶⁰ A fronte di donne, protagoniste di parti anonimi, indisposte a rileggere le dolenti pagine del proprio passato e con esso a rimettere in discussione anche il proprio presente, volendo preservare un’immagine di se stesse che non sia contraddistinta dall’abbandono del proprio nato, ve ne sono altre che, all’opposto, desidererebbero soppiantare l’opera di dolorosa rimozione di quell’episodio dalla propria esistenza con un’opera di riconciliazione. Garantire a queste ultime la facoltà di “ripensamento” significherebbe restituire anche a loro un diritto, permettere loro di riabbracciare quel figlio che, per circostanze avverse, avevano perduto e riappacificarsi con il proprio passato attraverso un’azione riparatoria di elevato significato etico nonché psicologico. Cfr. P. DI MARZIO, *Il diritto alla conoscenza delle origini del figlio nato da madre che ha chiesto di non essere nominata al momento del parto*, in CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Rassegna della giurisprudenza di legittimità (Anno 2017) – Gli orientamenti delle Sezioni Civili (Volume III)*, pp. 13-14.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

tema che agli occhi del legislatore è apparso, verosimilmente, non propriamente interessante, constatando che il d.d.l. S.1978, funzionale a cambiare il destino immutabile dei figli non riconosciuti alla nascita e a far loro recuperare la verità sulle proprie origini, è stato per lungo tempo giacente in Senato, oggetto di continui slittamenti, per poi essere vanificato dalla fine della XVII legislatura.

Con tutto ciò, un auspicabile esito potrebbe ancora aversi da una veloce calendarizzazione del d.d.l. S.922, presentato nel corso della novella XVIII legislatura, al fine di avviarne l’*iter*, così da eludere il rischio, reso sempre più elevato dall’inesorabile trascorrere del tempo, che al «figlio di nessuno» sia definitivamente sottratta la possibilità di vedere ancora in vita colei che l’ha dato alla luce, previo imprescindibile consenso della stessa.

Ergo, dal confronto dialettico tra giudici strasburghesi e giudici nazionali, da un lato, e tra giudici nazionali *inter eos*, dall’altro, le conseguenze generate nella portata della protezione dei diritti in causa sono sunteggiabili nel bisogno assurgente a rilevanza essenziale di un recupero fattivo e costruttivo del ruolo del legislatore nella definizione della materia *de qua*, nella stringente esigenza di superare una situazione di simile incertezza regolativa, avendo cognizione che la questione di cui trattasi non deve essere sottoposta a una valutazione nei termini di uno scontro tra diritti – sebbene riferibili a opposti centri di interesse –, bensì di un’occasione per fornire una risposta equilibrata e per assicurare una salvaguardia adeguata in una dimensione di relazione così sensibile e importante per la Persona, che non sia rimandata a un futuro indeterminato o, nelle parole attribuite all’imperatore romano Caesar Augustus, *ad kalendas Graecas*.

(21 novembre 2018)